

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
88/C 257/01	Risoluzione del Consiglio del 30 giugno 1988 sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992	1
	Commissione	
88/C 257/02	ECU — Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ECU (mese di ottobre 1988)	4
88/C 257/03	Avviso di riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della Repubblica Popolare Cinese	5
88/C 257/04	Comunicazione concernente le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norme degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazione fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti ..	6
88/C 257/05	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo	6
88/C 257/06	Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE	7
88/C 257/07	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	8

I

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1988

sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione entro il 1992

(88/C 257/01)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto unico europeo,

visto il libro verde sullo sviluppo del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione, pubblicato il 30 giugno 1987, nonché la comunicazione del 9 febbraio 1988 sull'attuazione del libro verde entro il 1992,

visti i pareri del Comitato economico e sociale ⁽¹⁾,

visto il progetto della Commissione,

considerando che il potenziamento delle telecomunicazioni europee rappresenta uno dei principali presupposti per la realizzazione del mercato interno dei beni e dei servizi nel 1992;

considerando che, come precisato nel libro verde, l'attuale ondata di innovazioni tecniche derivante dalla convergenza tra tecnologie delle telecomunicazioni e tecnologia informatica ha indotto a riesaminare in tutti gli Stati membri e a livello mondiale la futura organizzazione del settore delle telecomunicazioni e a studiare gli adeguamenti normativi richiesti in questo settore;

considerando che le amministrazioni o le aziende private riconosciute nella Comunità e che offrono servizi pubblici di telecomunicazione sono qui di seguito denominate «amministrazioni delle telecomunicazioni»;

considerando che la creazione di un mercato comune aperto dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione è compatibile con il mantenimento del principio dell'esclusiva o di diritti speciali a favore delle amministrazioni delle telecomunicazioni per quanto riguarda

l'offerta e lo sfruttamento dell'infrastruttura di rete e la prestazione di un numero limitato di servizi di base in tutti i casi in cui tale esclusiva sia considerata essenziale per la salvaguardia della missione di servizio pubblico;

considerando che gli argomenti a favore del mantenimento del principio dell'esclusiva o dei diritti speciali, ove esistano, devono essere opportunamente valutati non solo in termini di obblighi imposti dalle amministrazioni delle telecomunicazioni ma anche in termini di restrizioni che ne possono derivare per gli utenti che si avvalgono e si avvarranno di un collegamento alla rete per uso personale, impiego ripartito o fornitura a terzi; considerando, in proposito, l'opportunità di tener conto del fatto che lo sviluppo degli scambi non deve subire ripercussioni contrarie all'interesse della Comunità;

considerando che i notevoli progressi compiuti sulla base del programma comunitario di azione del 1984 per l'attuazione di una politica comune delle telecomunicazioni hanno creato una solida base per la realizzazione di un'impostazione comune nel settore delle telecomunicazioni;

considerando che devono essere opportunamente tenuti presenti gli aspetti sociali, regionali, industriali e commerciali in sede di realizzazione progressiva di tale impostazione;

considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per la graduale realizzazione del mercato interno entro il 31 dicembre 1992 e che a tal fine la comunicazione del 9 febbraio 1988 ha indicato un piano d'azione per l'apertura progressiva del mercato comunitario delle telecomunicazioni alla concorrenza e per il rafforzamento della competitività europea;

considerando che l'obiettivo primario deve essere quello di creare condizioni di mercato tali da fornire agli utenti europei una più ampia gamma di servizi di telecomunicazioni di migliore qualità e a costi inferiori in modo da

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1987, pag. 46 e
GU n. C 175 del 4. 7. 1988, pag. 36.

garantire all'Europa tutti i vantaggi interni ed esterni di un solido settore delle telecomunicazioni, nonché lo sviluppo nella Comunità di valide infrastrutture e imprese di telecomunicazione e di servizi efficienti,

RITIENE CHE I PRINCIPALI OBIETTIVI DI UNA POLITICA NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI SIANO I SEGUENTI:

1. Creare o garantire un insieme globale delle reti a livello comunitario come uno degli elementi fondamentali di un mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione, funzionante in base al principio della completa possibilità di interconnessione fra tutte le reti pubbliche interessate della Comunità.
2. Creare gradualmente un mercato comune aperto dei servizi di telecomunicazione, soprattutto per quanto riguarda i servizi a valore aggiunto. Occorre tenere debitamente conto delle regole di concorrenza del trattato. Una rapida definizione, mediante direttive del Consiglio, di condizioni tecniche e di utilizzazione e di principi tariffari per la creazione di reti aperte, iniziando con condizioni armonizzate per l'uso di linee in leasing, è di importanza essenziale e strettamente connessa con l'instaurazione in primo luogo di un mercato comune aperto dei servizi di telecomunicazione non riservati.
3. Favorire la creazione di servizi europei conformemente alle esigenze del mercato e alle corrispondenti necessità sociali affinché gli utenti europei possano disporre di una più ampia gamma di servizi di telecomunicazione migliori e a prezzi più vantaggiosi in modo da consentire all'Europa di fruire dei vantaggi sia interni che esterni di un solido settore delle telecomunicazioni.

Oltre all'adozione di misure adeguate nel settore della standardizzazione, occorrerebbe definire principi tariffari comuni e promuovere la cooperazione tra gestori di reti e altri operatori, per quanto compatibile con le regole di concorrenza della Comunità; uno degli obiettivi al riguardo dovrebbe essere la definizione di validi principi tariffari in tutta la Comunità, garantendo nel contempo a tutti un servizio generale.

4. Potenziare maggiormente un mercato comunitario aperto delle apparecchiature terminali; a tal fine, giungere rapidamente ad un accordo sul completo riconoscimento reciproco delle omologazioni delle apparecchiature terminali sulla base di una rapida elaborazione di specifiche comuni europee di conformità.
5. Promuovere un mercato comune entro il quale le amministrazioni delle telecomunicazioni e altri fornitori di servizi di telecomunicazione possano competere su basi di parità, in particolare:

— chiara separazione delle attività normative e operative, tenendo debitamente conto della situazione di ogni singolo Stato membro;

— applicazione delle pertinenti norme del trattato, in particolare delle regole di concorrenza, alle amministrazioni delle telecomunicazioni e alle imprese private del settore;

— una struttura fiscale trasparente;

— completa liberalizzazione dei mercati delle forniture e dei lavori di telecomunicazione, come parte del completamento del mercato interno.

6. Proseguire l'attuazione delle misure comunitarie in materia di norme comuni nel settore delle telecomunicazioni. In tale contesto, si accoglie con favore la creazione dell'istituto europeo per le norme di telecomunicazione (IENT). Occorre tuttavia adoperarsi maggiormente al fine di garantire la conformità con i principi generali della politica comunitaria di standardizzazione, tenendo conto dei risultati della cooperazione europea nel settore delle telecomunicazioni e delle caratteristiche specifiche di tale settore.
7. Incentivare la cooperazione europea a tutti i livelli, per quanto compatibile con le regole di concorrenza comunitarie e soprattutto nel settore della ricerca e dello sviluppo, al fine di garantire una solida presenza dell'Europa sui mercati delle telecomunicazioni e la piena partecipazione di tutti gli Stati membri.
8. Creare un contesto sociale per il futuro sviluppo delle telecomunicazioni in armonia con l'obiettivo generale della Comunità di migliorare la situazione socioeconomica estendendo le politiche comuni.

In tale contesto, è di particolare importanza tenere aperto il dialogo tra le parti sociali e effettuare un'analisi approfondita per creare le condizioni atte a promuovere il consenso sociale sulla trasformazione delle condizioni di lavoro e del modo di vivere conseguenti alle nuove tecnologie di telecomunicazione.

In considerazione delle sempre nuove esigenze, occorre anche prendere disposizioni affinché i lavoratori del settore posseggano le adeguate qualifiche professionali, i dati personali siano protetti e i singoli possano accedere, tramite i mezzi di comunicazione, ad un ambiente notevolmente più ricco di informazioni.

9. Integrare pienamente le regioni comunitarie meno avvantaggiate nel nuovo mercato comune utilizzando appieno le risorse esistenti. Ciò è uno degli obiettivi del programma STAR volto a fornire a tali regioni reti ed attrezzature di telecomunicazione ad alta tecnologia e a sviluppare il potenziale endogeno soprattutto nel campo dei servizi collegati a questo settore, sfruttando così nel modo migliore il potenziale di espansione delle telecomunicazioni.

Occorrerebbe anche esaminare, in particolare tenendo conto della esperienza del programma STAR e nel contesto delle priorità generali della Comunità, la possibilità di aumentare maggiormente i fondi disponibili a tal fine per ridurre i divari nello sviluppo economico che separa ancora queste regioni da quelle più prospere della Comunità.

10. Elaborare una posizione comune in materia di comunicazioni via satellite affinché questo nuovo mezzo possa svilupparsi in un contesto favorevole, tenendo conto delle regole generali di gestione e di esercizio delle reti, nonché delle regole di concorrenza del trattato e degli esistenti impegni internazionali dagli Stati membri.

11. Tenere pienamente conto degli aspetti esterni delle misure comunitarie in materia di telecomunicazioni ed elaborare posizioni comuni, se del caso, sui problemi internazionali del settore.

Occorre coordinare in via preliminare a livello comunitario, secondo le procedure convenute, le posizioni che la Comunità adotterà in occasione di negoziati di particolare interesse per essa nell'ambito degli organismi internazionali competenti in materia di telecomunicazioni, in particolare nelle varie conferenze dell'unione internazionale delle telecomunicazioni, nonché una posizione comune sugli aspetti dell'«Uruguay round» inerenti a tale settore,

PRENDE ATTO CON SODDISFAZIONE:

dei notevoli progressi compiuti grazie al programma d'azione comunitario 1984, approvato dal Consiglio il 17 dicembre 1984, relativo all'attuazione di una politica comune delle telecomunicazioni, e nell'applicazione della legislazione comunitaria allo scopo di creare un mercato comunitario delle telecomunicazioni, soprattutto nei seguenti settori:

- definizione di norme e adozione di misure per il reciproco riconoscimento dell'omologazione delle apparecchiature terminali;

- sviluppo di tecnologie di telecomunicazioni d'avanguardia, con il varo del programma RACE;
- accesso alle moderne telecomunicazioni per le regioni meno favorite della Comunità, con il varo del programma STAR;
- coordinamento di strategie e programmi tecnici per l'introduzione di nuovi servizi, in particolare della rete digitale di servizi integrati (ISDN) e del servizio pubblico digitale paneuropeo di radiotelefonía mobile,

CONDIVIDE PIENAMENTE:

gli obiettivi del programma d'azione definito nella comunicazione del 9 febbraio 1988 che riguarda la graduale realizzazione, entro il 1992, di un mercato comune delle comunicazioni aperto alla concorrenza, tenuto conto altresì degli articoli 8A e 8C del trattato introdotti dall'atto unico europeo, nonché il rafforzamento della competitività europea, salvaguardando nel contempo gli scopi di servizio pubblico delle amministrazioni delle telecomunicazioni.

In tale contesto e nello spirito delle conclusioni del Consiglio del 17 dicembre 1984, viene riconosciuta l'importanza del ruolo del gruppo di alti funzionari «Telecomunicazioni» (SOG-T), istituito in detta sessione del Consiglio,

INVITA LA COMMISSIONE:

a proporre, se necessario, le misure per il raggiungimento di tali obiettivi da adottare nei settori prioritari secondo le appropriate procedure comunitarie, in particolare per l'instaurazione del mercato comune dei servizi e delle apparecchiature di telecomunicazione, tenendo inoltre conto delle conseguenze esterne di tali misure,

INTENDE:

riunirsi periodicamente in futuro per esaminare i problemi riguardanti le telecomunicazioni al fine di pervenire, in collaborazione con il Parlamento europeo, la Commissione e il Comitato economico e sociale, al rapido completamento del mercato interno delle apparecchiature e dei servizi di telecomunicazione entro il 1992, conformemente agli obiettivi fissati e tenuto conto dell'articolo 8A del trattato, nonché degli adeguamenti e delle deroghe eventualmente convenuti in base all'articolo 8C del trattato.

COMMISSIONE

Tasso d'interesse applicato dal Fondo europeo di cooperazione monetaria alle proprie operazioni in ECU: 7,25 % per il mese di ottobre 1988

ECU ⁽¹⁾

3 ottobre 1988

(88/C 257/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese conv.	43,4776	Peseta spagnola	137,263
Franco belga e lussemburghese fin.	43,9786	Scudo portoghese	170,769
Marco tedesco	2,07452	Dollaro USA	1,11324
Fiorino olandese	2,33892	Franco svizzero	1,75948
Sterlina inglese	0,656005	Corona svedese	7,11694
Corona danese	7,96134	Corona norvegese	7,66577
Franco francese	7,06462	Dollaro canadese	1,35058
Lira italiana	1545,51	Scellino austriaco	14,5957
Sterlina irlandese	0,774428	Marco finlandese	4,89492
Dracma greca	169,135	Yen giapponese	148,785
		Dollaro australiano	1,41814
		Dollaro neozelandese	1,81902

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ECU;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2626/84 (GU n. L 247 del 16. 9. 1984, pag. 1).
 Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).
 Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).
 Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).
 Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).
 Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Avviso di riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella comunità di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della repubblica popolare cinese

(88/C 257/03)

La federazione europea dell'industria delle spazzole e dei pennelli ha presentato una denuncia alla Commissione in cui sostiene che la società cinese «China National Native Produce & Animal By-Products Import & Export Corporation» non ha rispettato l'impegno assunto.

Prodotti

I prodotti in questione sono le spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili, corrispondenti al codice NC ex 9603 40 10.

Procedura precedente

Nell'aprile 1986 la Commissione ha aperto una procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare originarie della Repubblica popolare cinese (¹).

Nel febbraio 1987 il Consiglio ha accettato l'impegno assunto dalla società «China National Native Produce & Animal By-Products Import and Export Corporation» nell'ambito della suddetta procedura antidumping (²).

Violazione e ritiro dell'impegno

Nel maggio 1988, la federazione europea dell'industria delle spazzole e dei pennelli ha espresso alla Commissione le proprie preoccupazioni in merito all'osservanza dell'impegno. Dall'esame delle statistiche ufficiali disponibili per il 1987 è emerso che i quantitativi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili, originarie della Repubblica popolare cinese, esportati sul mercato comunitario superavano il livello fissato e che pertanto l'esportatore cinese non aveva osservato l'impegno assunto. La società cinese è stata invitata per iscritto a fornire informazioni alla Commissione ed è stata informata in merito alle eventuali conseguenze della violazione dell'impegno. Dopo aver accertato l'inosservanza dell'impegno, la Commissione ha proposto al Consiglio di revocare la decisione relativa all'accettazione dell'impegno stesso.

Procedura

La Commissione, in considerazione della proposta al Consiglio di revocare l'impegno, ha deciso, previa consultazione, di riaprire la procedura e di applicare immediatamente dazi provvisori in conformità dell'articolo 10, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (³). Le parti interessate possono rendere note le proprie osservazioni per iscritto, in particolare rispondendo al questionario loro inviato e allegando prove a sostegno. La Commissione sentirà inoltre le parti che ne avranno fatto richiesta al momento di comunicare le loro osservazioni, purché possano dimostrare che l'esito della procedura potrebbe riguardarle.

Il presente avviso è pubblicato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, punto a) del regolamento suddetto.

Termini

Le informazioni relative al caso in esame, le argomentazioni in merito alla denuncia di dumping e di pregiudizio e le eventuali domande di audizione devono essere inviate per iscritto alla Commissione delle Comunità europee, direzione generale «Relazioni esterne» (divisione I-C-1), rue de la Loi, 200, 1049-Bruxelles (⁴) entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso oppure, al più tardi, per gli esportatori e importatori notoriamente interessati, dalla data alla quale è stata ricevuta la lettera allegata al questionario suddetto. Si ritiene che quest'ultima sia ricevuta sette giorni dopo la spedizione.

Se le informazioni e le argomentazioni richieste non sono inviate in forma adeguata entro il termine suddetto, i servizi della Comunità possono elaborare conclusioni preliminari o definitive in base ai dati disponibili, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 7, punto b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

(¹) GU n. C 103 del 30. 4. 1986, pag. 2.

(²) GU n. L 46 del 14. 2. 1987, pag. 45.

(³) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(⁴) Telex: COMEU B 21877, telefax 32 2 235 65 05.

Comunicazione concernante le procedure per le comunicazioni alla Commissione, a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2671/88 della Commissione, del 26 luglio 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazione fra imprese o pratiche concordate aventi per oggetto, sui servizi aerei di linea, la programmazione in comune ed il coordinamento delle capacità, la spartizione degli introiti, le consultazioni in materia di tariffe e l'assegnazione di bande orarie negli aeroporti (*)

(88/C 257/04)

La Commissione informa le imprese di trasporto aereo che sono tenute a seguire le seguenti procedure per le comunicazioni alla Commissione:

— i vettori aerei interessati a consultazioni in materia di tariffe, di assegnazione di bande orarie o programmazione degli orari negli aeroporti, sono invitati a trasmettere le loro comunicazioni alla Commissione tramite:

— telex indirizzato a COMEU B 21877, o

— telecopiatrice a (32) (2) 235 01 28

contrassegnando ogni messaggio con «All'attenzione della DG IV/D-2». Si prega di indicare nome e numero di telefono della persona da contattare presso il vettore aereo.

— Le comunicazioni inerenti alla presentazione di tariffe e alle relazioni sulle consultazioni in materia di tariffe vanno inviate per via postale normale alla

Commissione delle Comunità Europee

DG IV/D-2

200, Rue de la Loi

B-1049 Bruxelles.

(*) GU n. L 239 del 30. 8. 1988, p. 9.

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987, che applica il sistema delle preferenze generalizzate per l'anno 1988 ai prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo

(88/C 257/05)

Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3783/87 del Consiglio, del 3 dicembre 1987 (GU n. L 367/87), la Commissione comunica che i massimali tariffari comunitari seguenti sono stati raggiunti:

Numero d'ordine	Categoria	Origine	Importo del massimale
40.0130	13	Pakistan	1 045 000 pezzi
40.0360	36	Tailandia	33 t
40.0590	59	Messico	164 t
40.0910	91	Pakistan	44 t
40.1130	113	Tailandia	13 t

Note della Commissione in base all'articolo 115 del trattato CEE

(88/C 257/06)

La Commissione, con decisione C(88) 1766 del 29 settembre 1988 ha autorizzato la Repubblica francese a escludere del trattamento comunitario mutande, mutandine e slip, cat. 13, originari(e) di Hong-Kong e messi(e) in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica dopo la data della presente decisione sino al 31 dicembre 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel: 02/235 23 64

La Commissione, con decisione C(88) 1765 del 30 settembre 1988 ha autorizzato la Repubblica ellenica a escludere del trattamento comunitario le banane fresche, codice NC 0803 00 10, originari(e) di paesi della zona del dollaro e messi(e) in libera pratica negli altri Stati membri.

La decisione si applica con decorrenza 1 ottobre 1988 e fino al 31 dicembre 1988.

Il testo di questa decisione può essere richiesto alla Commissione, Bruxelles, tel: 02/235 23 64.

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(88/C 257/07)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

27 settembre 1988

Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Partita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio della consegna	Numero concorrenti	Aggiudicatario	Prezzo aggiudicazione (ECU/t)
2790/88	906/88	1	Egitto	HTOUR	3 000	EMB	10	V.I.V. — Vreeland (NL)	564,39
2813/88	490/88	A	Zaire	BLT	5 000	DEB	8	Sorimex — Boulogne (F)	185,23
	491/88	B	Zaire	BLT	5 000	DEB	8	Sorimex — Boulogne (F)	187,47
	492/88	C	Zaire	BLT	5 000	DEB	8	Granit — Avon (F)	190,69
2812/88	937/88	1	Honduras	BLT	7 000	DEB	9	Recocer — Paris (F)	171,26
	841/88	1	Nicaragua	BLT	7 000	DEB	9	Recocer — Paris (F)	204,16
Déc. Com. gré à gré 20. 9. 88	869/88	1	UNRWA/Ashdod	ECR*	164 200	DEB	3	Cerfar — Voghera (I)	9,43

* ECR = Emergency composite rations.

BLT:	Frumento tenero	SOR:	Sorgo	HOLI:	Olio d'oliva
FBLT:	Farina di frumento tenero	DUR:	Frumento duro	HCOLZ:	Olio di colza raffinato
CBL:	Riso lavorato a grani lunghi	FMAI:	Farina di granturco	HPALM:	Olio di palma semiraffinato
CBR:	Riso lavorato a grani tondi	GMAI:	Semola di granturco	HTOUR:	Olio di girasole raffinato
BRI:	Rotture di riso	LEP:	Latte scremato in polvere	DEB:	Reso porto di sbarco — franco banchina
FHAF:	Fiocchi d'avena	LEPv:	Latte scremato in polvere vitaminizzato	DEN:	Reso porto di sbarco — ex-ship
MAI:	Granturco	BO:	Butteroil	DEST:	Franco destino
		B:	Burro	EMB:	Reso porto d'imbarco